

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

---

## FINANZE E TESORO (5°)

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967

*Presidenza del Presidente*

BERTONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,15.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Copertura dei disavanzi delle gestioni 1966-1967 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni » (1984), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Martinelli, illustra ampiamente il disegno di legge, il quale si propone di coprire i disavanzi delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, per un importo complessivo di 682 miliardi. L'oratore, dopo aver messo in luce la notevole portata finanziaria del disegno di legge, pone il quesito se sia opportuno attribuire i disavanzi stessi ai bilanci delle singole Amministrazioni interessate o a quello generale dello Stato. Il relatore ritiene che il sistema dell'imputazione dei disavanzi ai bilanci autonomi possa apparire preferibile soltanto qualora tali disavanzi abbiano carattere eccezionale, in quanto l'accumularsi di gestioni passive può condurre ad una situazione di dissesto in cui le entrate correnti sarebbero in gran parte assorbite dagli interessi dei mutui contratti per il ripianamento.

Egli riconosce il carattere di urgente necessità del disegno di legge, ma ritiene che il problema del riassetto delle Aziende debba essere affrontato nel giro dei prossimi, immediati esercizi.

Il relatore esamina quindi i singoli articoli del disegno di legge, soffermandosi in particolare sugli articoli 1, 2 e 5, che prevedono rispettivamente il ricorso alla Cassa depositi e prestiti, l'emissione di obbligazioni da parte delle Amministrazioni interessate ed il ricorso al mercato creditizio.

Il relatore conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge, stante le urgenti esigenze che lo hanno motivato.

Dopo brevi richieste di chiarimenti dei senatori Gigliotti e Pirastu, cui risponde il relatore, il senatore Fortunati critica il disegno di legge, che, a suo avviso, viola il principio generale secondo il quale i disavanzi delle Amministrazioni ferroviaria e postale dovrebbero essere imputati al bilancio dello Stato.

Anche il senatore Stefanelli muove critiche al provvedimento, soprattutto perchè esso ammette il ricorso, da parte di amministrazioni dello Stato, al sistema creditizio privato.

Segue un ampio intervento del senatore Bertoli. L'oratore dichiara che il Gruppo comunista si astiene dal chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea soltanto in considerazione degli impegni che il Senato dovrà affrontare prossimamente. Infatti, prosegue il senatore Bertoli, il provvedimento in esame investe la materia importantissima dei servizi pubblici, i quali, a suo avviso, debbono essere riorganizzati non già puntando, come fa il Governo, sull'equi-

librio tra costi e ricavi delle Aziende che li gestiscono, ma distribuendo nel modo più equo, tra utenti e contribuenti, il costo sociale di tali servizi, che ne costituisce l'aspetto più importante.

L'oratore critica quindi il metodo di coprire i disavanzi mediante il ricorso al credito, che, a suo giudizio, nasce da una pericolosa illusione, dovuta alla volontà di continuare a ragionare sempre in termini monetari, col risultato di complicare i bilanci e di non consentire il controllo sulle gestioni.

Il senatore Bertoli conclude criticando la possibilità delle Amministrazioni di ricorrere al sistema creditizio privato, in quanto ciò potrebbe snaturare il carattere pubblico delle Amministrazioni stesse.

Prende successivamente la parola il senatore Trabucchi: egli, rilevato che con l'articolo 7 del disegno di legge si modifica la legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1966, sostiene che, nella stessa norma, oltre all'articolo 64 della suddetta legge di bilancio dovrebbe essere abrogato anche l'articolo 69, che si riferisce all'Amministrazione delle poste e telegrafi. L'oratore difende quindi la possibilità, prevista dal disegno di legge, che le Amministrazioni emettano direttamente obbligazioni sul mercato, nel quadro di una politica di assorbimento del risparmio. Certo, conclude il senatore Trabucchi, il disegno di legge può essere approvato soltanto in considerazione di una necessità contingente, che non deve in alcun modo trasformarsi in necessità permanente.

Il senatore Artom solleva quindi alcuni dubbi di carattere giuridico sulla capacità delle Amministrazioni in questione ad emettere obbligazioni, in quanto la loro natura giuridica è controversa. Egli dichiara di non poter votare a favore del disegno di legge, in quanto non condivide l'idea che sia opportuno ricorrere massicciamente al risparmio per far fronte a spese correnti, tanto più che nulla si dice sul riassetto delle Amministrazioni ferroviaria e postale.

Il senatore Salerni si associa alle perplessità giuridiche del senatore Artom, manifestando dubbi anche sull'articolo 5 e sulla possibilità della Cassa depositi e prestiti di intervenire nell'operazione di finanziamen-

to; riconosce peraltro i motivi di urgenza che stanno alla base del disegno di legge.

Sulla questione della partecipazione della Cassa depositi e prestiti all'operazione di finanziamento si intrattiene brevemente il senatore Angelo De Luca, mentre il senatore Pecoraro manifesta alcune perplessità circa il ricorso all'emissione di obbligazioni per la copertura del *deficit*. L'oratore dichiara quindi di aderire alle impostazioni del senatore Bertoli sul problema generale dei servizi pubblici e, pur annunciando il suo voto favorevole, sostiene che sarebbe stato più opportuno esaminare il provvedimento dopo aver conosciuto il programma di risanamento delle Amministrazioni di cui trattasi.

Ai diversi oratori replica quindi il relatore Martinelli, il quale ricorda che il disegno di legge è soltanto una conseguenza di impegni assunti all'atto dell'approvazione del bilancio: oggi le Amministrazioni si trovano nella necessità di adempiere alle obbligazioni assunte sulla base dei bilanci di previsione e, quindi, nella necessità di ottenere finanziamenti a brevissimo termine. Pertanto egli non può accettare la critica mossa nei confronti della facoltà di ricorrere al sistema creditizio privato. L'oratore fa quindi osservare al senatore Bertoli che il problema dell'equilibrio tra costi e ricavi e quello di una diversa concezione della gestione dei servizi pubblici non possono essere risolti in questa sede, in cui si è di fronte ad una situazione di urgenza. Dopo aver difeso la norma che prevede l'emissione di obbligazioni (le quali, a suo avviso, troveranno un collocamento relativamente agevole), il relatore dichiara di ritenere fondato il rilievo del senatore Trabucchi sull'articolo 7, articolo che, peraltro, può ritenersi anche superfluo. Conclude rilevando che la discussione non ha eliminato i motivi di perplessità, che derivano soprattutto dal ricorso al risparmio per il finanziamento di spese correnti, ma non ha neppure smentito le ragioni di urgenza che raccomandano l'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario Agrimi ringrazia quindi la Commissione per l'ampio contributo recato col dibattito e sottolinea il carattere transitorio e di emergenza del provvedimento, specialmente per quanto riguarda il ri-

corso al credito. L'oratore fornisce quindi alcuni ragguagli sullo stato dei lavori per il riassetto delle due Amministrazioni, lavori che hanno condotto alla predisposizione di due progetti di delega, e ricorda che la possibilità di emettere obbligazioni è stata prevista dal Governo proprio perchè, in occasione di analoghi provvedimenti, era stata criticata l'eccessiva pressione che le operazioni di risanamento dei bilanci delle ferrovie e delle poste venivano ad esercitare sulla Cassa depositi e prestiti.

Dopo che i senatori Bertoli ed Artom hanno riconfermato il voto contrario dei rispettivi Gruppi, la Commissione approva senza dibattito gli articoli da 1 a 6.

Sull'articolo 7, il senatore Martinelli invita la Commissione a non insistere nella modifica suggerita dal senatore Trabucchi; a tali considerazioni si associa il sottosegretario Agrimi.

La Commissione aderisce a tale suggerimento ed approva quindi l'articolo 7 e il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 20.*

## ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967

*Presidenza del Presidente  
RUSSO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,10.*

### IN SEDE REFERENTE

« **Ordinamento della scuola materna statale** » (1662).

« **Istituzione e ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia** » (1869), d'iniziativa dei senatori Farneti Ariella ed altri.

« **Finanziamenti per la scuola materna nel quinquennio dal 1966 al 1970** » (1543-bis).

« **Norme sull'edilizia per la scuola materna** » (1552-bis).

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione riprende la discussione degli articoli del disegno di legge n. 1662, esaminando l'articolo 21.

Il presidente Russo dichiara anzitutto preclusi due emendamenti della senatrice Tullia Romagnoli Carettoni. Quindi la senatrice Lea Alcidi Rezza illustra tre emendamenti. Nel primo è previsto che il personale insegnante di ruolo dei giardini d'infanzia sia mantenuto, ad esaurimento, negli organici degli istituti magistrali statali, per essere utilizzato come assistente al tirocinio degli alunni adulti di tali istituti; il secondo è relativo al trattamento economico del personale in questione; il terzo attiene a riconoscimenti di servizi precedenti ai fini di carriera.

Il senatore Romano illustra poi un emendamento al quinto comma, tendente a trasformare in esame per soli titoli l'esame-colloquio ivi previsto.

Indi, dopo che il relatore Moneti e il sottosegretario di Stato si sono dichiarati contrari ai vari emendamenti e dopo che la senatrice Lea Alcidi Rezza ha ritirato i propri, la Commissione respinge l'emendamento dei senatori comunisti ed approva senza modificazioni l'articolo 21.

In sede di articolo 22, riguardante un concorso speciale per l'ammissione nei ruoli della scuola materna statale riservato alle direttrici e alle insegnanti di scuole materne non statali assunte per pubblico concorso, la senatrice Alcidi Rezza ritira un proprio emendamento soppressivo, mentre il senatore Carelli propone di assegnare a tali concorsi un quarto (anzichè un quinto, come previsto nel testo governativo) dei posti annualmente disponibili. Dopo che il relatore e la rappresentante del Governo si sono dichiarati favorevoli al mantenimento del testo governativo, il senatore Carelli non insiste nella sua proposta, e l'articolo 22 viene approvato senza modificazioni.

Del pari senza modificazioni è approvato l'articolo 23, mentre l'esame degli articoli 24 e 25 viene rinviato, su proposta rispettivamente del relatore e del senatore Spigaroli.

La Commissione approva quindi, senza discussione, l'articolo 26.

Sull'articolo 27, la senatrice Alcidi Rezza illustra un emendamento sostitutivo, nel quale si prevede che le maestre giardiniere già vincitrici di concorso nazionale con venticinque anni di servizio negli istituti magi-

strali statali, ivi non utilizzate per il tirocinio degli alunni adulti, restino nella loro sede attuale con funzioni direttive nella scuola materna statale.

L'emendamento è poi ritirato, dopo dichiarazioni contrarie del relatore e della rappresentante del Governo. Dopo che il Presidente ha dichiarato precluso un emendamento della senatrice Caretoni, l'articolo 27 viene approvato senza modificazioni.

Sono quindi approvati, nel testo governativo, l'articolo 28 (dopo che la senatrice Lea Alcidi Rezza ha ritirato un emendamento) e l'articolo 29.

Il presidente Russo annunzia a questo punto che, da parte dei senatori Donati, Stirati, Spigaroli e Maier, sono stati proposti alcuni articoli relativi ai finanziamenti per la scuola materna statale e non statale nel quinquennio dal 1966 al 1970.

Il senatore Donati, relatore sul disegno di legge n. 1552-*bis*, illustra il primo di tali articoli, in cui è riprodotto il testo dell'articolo 25 del disegno di legge n. 1662, precedentemente accantonato, con la sola soppressione del secondo comma.

Il relatore Moneti e l'onorevole Maria Badaloni si dichiarano favorevoli alla nuova collocazione e formulazione della norma, che, messa ai voti, è approvata dalla Commissione.

Quindi, dopo che il senatore Donati ha illustrato l'articolo 30, aggiuntivo, sui finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970, (che riproduce l'articolo 1 del disegno di legge n. 1543-*bis*), la senatrice Ariella Farneti annuncia che il Gruppo comunista si riserva di presentare in Assemblea un emendamento a tale articolo aggiuntivo, relativamente all'ammontare delle somme previste per ciascun anno del quinquennio considerato.

Infine la Commissione approva il predetto articolo.

Sul successivo articolo aggiuntivo (n. 31) proposto dai senatori sopra indicati e riguardante finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali dal 1966 al 1970 (che riproduce l'articolo 2 del disegno di legge n. 1543-*bis*) ha luogo un ampio dibattito.

Il senatore Perna giudica che non sia logico introdurre la norma proposta dalla mag-

gioranza nel disegno di legge istitutivo della scuola materna statale, e propone che i finanziamenti per la scuola materna non statale siano disciplinati in un distinto provvedimento, da abbinare eventualmente, nella discussione in Assemblea, a quello sulla scuola materna statale.

Si dichiarano contrari a tale richiesta i senatori Donati e Spigaroli. Essi affermano che dalla considerazione che la scuola materna statale non accoglierà, di fatto, tutti i fanciulli dai 3 ai 6 anni, discende logicamente l'opportunità che lo Stato non ignori, nel momento in cui istituisce una propria scuola materna, le iniziative di quanti su questo terreno lo hanno utilmente preceduto e surrogato.

In senso contrario a questa tesi intervengono i senatori Piovano, Levi, Romano e Ariella Farneti. Quest'ultima propone, in via subordinata, un emendamento all'emendamento dei senatori Donati ed altri. Secondo questa proposta, i finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi considerati nell'emendamento principale vanno riservati alle sole scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali e dagli ECA.

Contrari all'emendamento della senatrice Farneti si dichiarano il relatore Moneti ed il Sottosegretario di Stato Maria Badaloni, che replicano brevemente agli oratori intervenuti.

Indi la Commissione respinge quest'ultimo emendamento ed approva l'emendamento dei senatori Donati ed altri, dopo due dichiarazioni di voto: la prima, contraria, del senatore Perna; la seconda, favorevole, del senatore Stirati, il quale sottolinea la natura politica dell'accordo in base al quale la maggioranza ha elaborato l'articolo 31 in questione.

Senza discussione sono quindi approvati, dopo una breve illustrazione da parte dei proponenti, i successivi articoli aggiuntivi 32 e 33 (presentati ugualmente dai senatori Donati, Stirati, Spigaroli e Maier concernenti l'edilizia per la scuola materna).

La Commissione riprende successivamente in esame l'articolo 24, accantonato in precedenza. La senatrice Ariella Farneti annuncia che il Gruppo comunista ritira l'emendamento aggiuntivo presentato a tale articolo, con riserva di riproporne altri, in Assemblea,

sullo stesso articolo 24 come anche sull'articolo 33.

L'articolo 24 è poi approvato senza modificazioni.

Senza discussione sono approvati anche gli articoli aggiuntivi 34 e 35 attinenti alla copertura finanziaria, proposti dai senatori Donati ed altri.

In sede di esame dell'articolo aggiuntivo 36, la senatrice Ariella Farneti propone che annualmente venga pubblicato, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, l'elenco delle scuole che hanno usufruito di contributi. Dopo che il relatore Moneti si è rimesso alla Commissione e la rappresentante del Governo si è dichiarata favorevole al mantenimento del testo, la senatrice Farneti ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, e l'articolo aggiuntivo 36 è approvato nel testo dei proponenti (senatori Donati, Stirati, Spigaroli e Maier).

Viene infine approvato un articolo aggiuntivo 37, sulle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del provvedimento.

Quindi la Commissione, concluso l'esame congiunto dei quattro disegni di legge in titolo, col voto contrario annunciato dal senatore Basile a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano, dà mandato al senatore Moneti di presentare la relazione all'Assemblea, unitamente al testo approvato nel corso del dibattito.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

10<sup>a</sup> (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Venerdì 3 marzo 1967, ore 9,30*

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

1. Disciplina temporanea e definitiva del trattamento economico del personale

degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (2067-Urgenza).

2. NENCIONI ed altri. — Interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 385 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (2068-Urgenza).

### 3<sup>a</sup> Commissione permanente

(Affari esteri)

*Venerdì 3 marzo 1967, ore 10*

Comunicazioni del Governo.

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

*Venerdì 3 marzo 1967, ore 9,30*

*In sede deliberante*

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PRETI e VIZZINI; BRANDI e QUARANTA; CERVONE e SAMMARTINO; DE PASQUALE ed altri; PAGLIARANI e DE PASQUALE; ABELLI ed altri; DE PASQUALE ed altri; NAPOLITANO Francesco. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VALENZI ed altri. — Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 (547).

3. GARLATO. — Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di in-

dennizzi o contributi per danni di guerra (1604).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Emissione di biglietti di banca da lire 100.000 (2013).

2. Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (1969).

3. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1963-64 (641).

4. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1963-64 (670).

5. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1963-64 (752).

6. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1963-64 (753).

7. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (928).

8. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (1000).

9. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (1099).

10. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1965 (1132).

11. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1965 (1374).

12. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965,

n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (1422).

13. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (1423).

14. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (1641).

15. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (1827).

16. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (1888).

17. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale del-

lo Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (1914).

18. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (2007).

19. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (2012).

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

(Esercizio 1961) (*Doc. 29-12*).

(Esercizio 1962-63) (*Doc. 29-119*).

2. Ente autonomo per la mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

(Esercizio 1961) (*Doc. 29-45*).

(Esercizio 1962) (*Doc. 29-46*).

(Esercizio 1963 e 1964) (*Doc. 29-151*).

3. Ente nazionale idrocarburi (ENI)

(Esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64) (*Documento 29-109*).

4. Ente autonomo di gestione per il cinema

(Esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964) (*Documento 29-149*).

5. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM)

(Esercizi 1962 e 1963) (*Doc. 29-126*).

(Esercizio 1964) (*Doc. 29-166*).

6. Ente autonomo di gestione per le aziende termali  
(Esercizi 1960 e 1961) (*Doc. 29-40*).  
(Esercizio 1962) (*Doc. 29-43*).  
(Esercizio 1963) (*Doc. 29-100*).  
(Esercizio 1964) (*Doc. 29-137*).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)  
(Esercizi 1960-61 e 1961-62) (*Doc. 29-102*).  
(Esercizi 1962-63 e 1963-64) (*Doc. 29-181*).

8. « Nazionale Cogne » - Società per azioni  
(Esercizi 1961-1962-1963 e 1964) (*Seguito*)  
(*Doc. 29-128 e 29-128-bis*).

9. Cassa per il credito alle imprese artigiane  
(Esercizi 1959-1960-1961-1962 e 1963) (*Seguito*) (*Doc. 29-127*).

10. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC) (Esercizi 1961-1962-1963 e 1964) (*Seguito*) (*Doc. 29-173*).

11. Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) (Esercizi 1961, 1962 e 1963) (*Documento 29-176*).

#### 7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

Venerdì 3 marzo 1967, ore 9,30

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame preliminare del disegno di legge:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 ».

— Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (**Tabella 10**).

— Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile (**Tabella 16**).

#### 11ª Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Venerdì 3 marzo 1967, ore 9,30

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame preliminare del disegno di legge:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 ».

— Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità (**Tabella 19**).

—

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del seguente Ente sottoposto a controllo:

Associazione italiana della Croce Rossa (Esercizio 1961) (*Doc. 29-49*) - (Esercizio 1962) (*Doc. 29-87*) - (Esercizi 1963 e 1964) (*Doc. 29-148*).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

PERRINO e MORANDI. — Istituzione del farmacista provinciale (466).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. MINELLA MOLINARI Angiola ed altri. — Disciplina della raccolta, conservazione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue (446).

2. Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa  
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45